

(N. 2091)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 13 dicembre 1951
(V. Stampato N. 520-108) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 21 DICEMBRE 1951

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 aprile 1947, n. 397, concernente il pagamento delle polizze gratuite di assicurazione a favore dei combattenti della guerra 1915-18.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il decreto legislativo 7 aprile 1947, n. 397, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 2. — È aggiunto il seguente comma:
« Entro lo stesso termine devono essere richiesti, a pena di decadenza, anche i pagamenti per le polizze con scadenza 29 giugno 1950 di cui ai regi decreti-legge 7 giugno 1920, n. 738 e 22 gennaio 1922, n. 252 ».

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.

ALLEGATO.

**DECRETO LEGISLATIVO
DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO**

7 APRILE 1947, N. 397

*Pagamento delle polizze gratuite di assicurazione
a favore
dei combattenti della guerra 1915-1918*

Art. 1.

I combattenti della guerra 1915-18, assicurati con le polizze miste con scadenza 1° gennaio 1948, possono chiedere, a partire dalle date sotto indicate e non oltre il termine stabilito dall'articolo 2, il pagamento delle polizze stesse, presentando domanda, esente da bollo, all'Istituto nazionale delle Assicurazioni:

dal 1° maggio 1947 per gli appartenenti alle classi fino all'anno 1889;

dal 1° luglio 1947 per gli appartenenti alle classi comprese fra gli anni 1890-1893;

dal 1° ottobre 1947 per gli appartenenti alle classi comprese fra gli anni 1894-1897;

dal 1° gennaio 1948 per gli appartenenti alle classi comprese fra gli anni 1898 e successivi.

La domanda, corredata della polizza o titolo equivalente, deve essere vistata dal sindaco del luogo di residenza, con attestazione che il richiedente conservi tuttora la cittadinanza italiana.

Art. 2.

I pagamenti di cui al precedente articolo devono essere richiesti, a pena di decadenza entro il 31 dicembre 1952.

Art. 3.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni, il quale tiene la gestione delle polizze ai combattenti della guerra 1915-18 a norma dell'articolo 4 del decreto luogotenenziale 7 marzo

1918, n. 374, e successive modificazioni, provvederà a tutte le operazioni inerenti ai pagamenti di cui agli articoli precedenti, pagamenti che potranno essere effettuati anche prima del primo gennaio 1948.

Art. 4.

Per le spese di gestione, comprese quelle relative alla estinzione delle polizze, il Tesoro somministrerà all'Istituto nazionale delle assicurazioni, mediante mandati diretti, i fondi occorrenti su motivata richiesta vistata ed approvata dalla Commissione di cui al successivo articolo 5.

Art. 5.

Una apposita Commissione nominata dal Ministro per le finanze e il tesoro, sorveglierà presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni le operazioni di pagamento di cui agli articoli precedenti.

Alla stessa Commissione sono demandati il controllo e l'approvazione delle spese attinenti al servizio delle polizze ai combattenti, per il periodo anteriore all'esercizio 1946-47 alle quali l'Istituto nazionale delle Assicurazioni ha provveduto con i fondi somministrati sugli appositi stanziamenti di bilancio.

Per tali spese l'Istituto nazionale delle assicurazioni presenterà alla anzidetta Commissione nei termini di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, documentato rendiconto.

Per il periodo successivo all'esercizio 1945-1946 l'Istituto nazionale delle assicurazioni renderà conto alla stessa Commissione della gestione affidatale nel termine di un mese dalla scadenza di ogni trimestre.

Art. 6.

La Commissione di cui al precedente articolo sarà composta da:

a) un presidente nominato dal Ministro per le finanze e tesoro;

b) un rappresentante della Direzione generale del Tesoro;

e) un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato;

d) un rappresentante della Direzione generale delle pensioni di guerra;

e) un rappresentante della Corte dei conti;

f) un rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Per ciascuno dei membri suddetti verrà nominato un supplente.

L'ufficio di segreteria sarà costituito da due funzionari del Ministero delle finanze e del tesoro.

Art. 7.

Il Ministero delle finanze e del tesoro è autorizzato a provvedere agli stanziamenti sul proprio stato di previsione della spesa dei fondi occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.